

ITER PER LA COSTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI UN CIRCOLO PRIVATO

alcune NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- 1. Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917** “Testo Unico delle Imposte sui redditi” (TUIR) dall’articolo 143 all’articolo 150
- 2. L. 25 agosto 1991 n. 287**, “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi” – Art. 3 (o relativa legge regionale)
- 3. D.M. 17 dicembre 1992 n. 564**, “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”
- 4. D.P.R. 4 aprile 2011 n. 235**, “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati
- 5. L. 7 dicembre 2000 n. 383** “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

ITER

Il Circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa per la sua apertura. Per la sua costituzione occorre:

- 1) redigere un Atto Costitutivo con minino tre soci (con cariche di Presidente, V. Presidente e Segretario) e uno Statuto
- 2) registrare l’Atto Costitutivo e lo Statuto all’Agenzia delle Entrate dietro pagamento delle tasse vigenti
- 3) contestualmente richiedere all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale del Circolo con il quale il Circolo opererà
- 4) è consigliato di aprire un conto corrente bancario o postale
- 5) richiedere tutti i permessi igienico-sanitari per agibilità del locale e certificazione haccp per chi somministra cibi e bevande

HACCP

L’HACCP è un metodo operativo riconosciuto a livello internazionale per la prevenzione o minimizzazione dei rischi per la sicurezza nei processi di preparazione di cibi e bevande

Il metodo haccp è obbligatorio in molti paesi tra i quali l’unione europea e permette di valutare tutte le possibili alternative per identificare le azioni di controllo e prevenzione più efficaci.

In proposito il regolamento europeo ha redatto un Regolamento che costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti; in particolare al cap. 1 il presente Regolamento enuncia i principi generali da applicare nella comunità a livello nazionale in materia di alimenti (o mangimi) in generale.

Tuttavia il Parlamento europeo, pur riconoscendo l'obbligatorietà di tale metodo operativo, non prescrive la certificazione delle procedure basate sui principi del sistema haccp: qualsiasi iniziativa in direzione di una siffatta certificazione è **ESCLUSIVAMENTE AUTONOMA**: l'unica valutazione prevista dalla normativa comunitaria è una valutazione effettuata dalle competenti autorità.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Qualora il circolo privato intenda effettuare somministrazione di alimenti e bevande:

1. Deve presentare apposita **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività** – entrata in vigore nel 2010 sostituendo la vecchia DIA) o richiesta di autorizzazione, al Comune, ai sensi del D.P.R. 235/2001, con adesione alla CAPIT (Ente con finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno), ed alla conformità del proprio statuto alle previsioni dell'art. 111 del TUIR (D.P.R. 22/12/1986 n. 917). La presentazione della Scia è in genere richiesta on line ma dipende dal Comune o Circostrizione di appartenenza. L'attività di somministrazione deve costituire attività complementare a quella ricreativa, culturale-sociale principale.
2. Attività di somministrazione affidata in gestione a terzi (non facenti parte dell'associazione): è **OBBLIGATORIO** che il gestore dimostri il possesso dei requisiti soggettivi, previsti dalla normativa di riferimento (legge 287/91 oppure normativa regionale, se approvata) per l'esercizio di somministrazione.
3. Attività di somministrazione esercitata direttamente dal Presidente del circolo o da soci preposti: non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio di tale attività.

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali dei circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande:

- Devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo
- Non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici
- Devono possedere i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992
- Devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari

All'esterno del locale non possono essere affissi cartelli, manifesti o altro che pubblicizzi l'attività di somministrazione.

Non è consentita la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Nei locali destinati alla somministrazione devono essere esposti il listino prezzi e tutti i documenti autorizzativi
2. Il circolo è obbligato a tenere un elenco soci aggiornato. Non esiste più l'obbligo del limite minimo di almeno 100 soci (in quanto con l'entrata in vigore del D.P.R. 235/01 si ritiene abrogata implicitamente la circolare n. 10.941/12000.A del 19/02/1972)
3. La somministrazione è riservata ai soci: per soci si intendono anche quelli aderenti a circoli facenti capo alla stessa organizzazione nazionale
4. Non può essere rilasciata la tessera sociale nell'immediatezza della domanda: per diventare socio è necessaria apposita delibera favorevole del Consiglio o dei soci preposti indicati nello statuto
5. Non è necessaria una sala separata per il gioco delle carte
6. E' vietato il gioco d'azzardo
7. Deve essere esposta la tabella dei giochi leciti
8. La domanda PATENTINO TABACCHI può essere fatta nel modo del seguente fac simile con marca da bollo :

All'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di

Il Sottoscritto ___ nato a ___ residente a ___ via ___ nella sua qualità di Presidente pro tempore del circolo CAPIT ___ via ___ chiede per questi, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.75, la concessione del "patentino" per la vendita dei tabacchi nei locali del circolo ai soli soci. A tal fine dichiara che: il circolo ha oltre ___ i prelevamenti dei tabacchi verranno effettuati presso la rivendita gestita dal Sig. ___ sita in ___ via ___ . Distinti saluti. Firma (allegati: dichiarazione di appartenenza alla Capit e certificato penale del Presidente)

9. Dal 13 novembre 2010 i circoli privati che somministrano bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 24.00 devono mettere a disposizione dei soci l'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico: L' ETILOMETRO. La norma consente l'utilizzo degli ETILOMETRI monouso; tale circostanza è confermata dalla circolare del Ministero dell'Interno. Il costo del singolo etilometro monouso è irrisorio. Nella maggior parte dei casi sono venduti in confezione di 25 pezzi oppure si possono acquistare nelle farmacie. La sanzione pecuniaria per la mancanza dell'etilometro o degli etilometri monouso varia da €. 300,00 a €. 1.200,00. La somministrazione può essere effettuata fino alle ore 3,00. L'inosservanza dell'orario di somministrazione prevede sanzioni pecuniarie da cinquemila a ventimila euro e nel caso si commetta la stessa violazione per la seconda volta in due anni, la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni. Ai circoli privati potrebbe essere sospesa l'attività da 7 a 30 giorni nel caso in cui non vengano esposte, all'entrata, all'interno o all'uscita, apposite tabelle che riproducono:

- Tabella sintomi: descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata
 - Tabella tasso alcolemico: le quantità espresse in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
- 6) affiliazione all'Ente nazionale (CAPIT) con rilascio dei nulla osta per licenza di bevande alcoliche e superalcoliche, mensa, generi alimentari e vari, convenzione siae
- 7) la Siae va pagata con c/c postale annuale per filodiffusione e ogni serata in cui si svolge musica dal vivo o intrattenimento musicale (anche se in forma ridotta e scontata di circa il 30% per convenzione nazionale tra CAPIT e SIAE)

PUBBLICI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI

All'interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soli soci.

Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati, non soci, i circoli dovranno munirsi di licenza, rilasciata dal Comune di appartenenza, ai sensi dell'articolo 68, TULPS, e saranno sottoposti alle seguenti prescrizioni (valide per tutti i pubblici spettacoli e intrattenimenti in generale):

- Dichiarazione di inizio attività SIAE
- Certificazione antincendio per locali con capienza superiore a 100 posti
- Certificato di agibilità previsto dall'articolo 80, TULPS, sulla base di quanto indicato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- Ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia

Sono da considerarsi **assoggettabili al regime autorizzato contemplato dall'articolo 68, TULPS**, i locali che, ancorchè asseriti come privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Pagamento del biglietto di ingresso effettuato volta per volta, anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto
- Pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo giornali, manifesti, radio, locandine o altro, destinati prevalentemente alla visione dei soci ed alla generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci
- Struttura dei locali ove si svolge l'attività dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività palesemente imprenditoriale;
- Rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo avendo riguardo al limite delle 100 persone, previsto dal D.M. 06/02/1982, oltre il quale scatta l'obbligo di certificazione antincendio.

Sono fatte salve tutte le limitazioni previste dalla normativa statale, regionale e dai Regolamenti comunali in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni eventualmente contenute nella valutazione di impatto acustico e del relativo parere di ARPA.

- 8) entro 60 giorni dalla data di costituzione inviare modello EAS all'Agenzia delle Entrate (censimento delle associazioni in vigore dal 2011) – obbligatorio (anche l'Eas viene inoltrato on line con consegna pin o tramite professionista abilitato).

MODELLO EAS

L'art. 30 del decreto legge n. 186 del 2008 prevede alcuni adempimenti che costituiscono il presupposto idoneo a consentire il conseguimento dell'applicabilità del regime fiscale agevolato per gli enti di tipo associativo quali i circoli ed associazioni culturali. Nel sottolineare il rispetto dell'anzidetto termine e la compilazione delle singole voci, si sottolinea che la punto 2.4 (enti non commerciali) della circolare n. 13/E del 9 aprile 2009 viene indicata la "rilevanza superiore" attribuita, rispetto al passato, ai necessari controlli conseguenti alla comunicazione. Essi saranno diretti soprattutto ad individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolati e ad evitare l'esistenza di vere e proprie imprese commerciali, mascherate sotto forma di associazioni culturali, sportive, dilettantistiche et cetera frequentemente riconducibili alla locuzione di "circoli privati". L'attività dell'eventuale verifica sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite dall'associazione culturale e di quelle indirette acquisite dagli uffici delle Imposte (internet, pubblicità commerciale, etc). A tale riguardo particolare attenzione sarà riservata all'esercizio delle attività, agli statuti, alla effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa ed elettiva, alla redazione del rendiconto annuale, alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione e così via (art. 148 del DPR del 22.12.1986 e successive integrazioni e modificazione e art. 4 DPR 633 del 26 ottobre 1972

- 9) fare domanda alla Questura se c'è licenza di bevande alcoliche e superalcoliche
- 10) far compilare a tutte le persone la domanda di ammissione a soci (dopo aver dato visione dello Statuto del Circolo che deve essere sempre esposto in modo da essere visionato dai soci)
- 11) tenere sempre aggiornato il libro soci
- 12) tutti i fruitori dei servizi del Circolo, compresa la somministrazione, devono essere soci del Circolo stesso, in possesso cioè della tessera sociale (sono previste multe e la chiusura del

locale). Ps: La mescita di bevande e generi alimentari, lo si ripete, deve essere una attività accessoria a quella per la quale il Circolo nasce. Da fuori non può essere fatta alcun tipo di pubblicità per tale servizio (non si devono scrivere targhe che possono far riferimento a bar o similari e da fuori non si deve vedere bancone)

- 13) il Circolo deve svolgere sempre le attività che sono contemplate nello Statuto sociale e che rispondono anche, nel caso dell'affiliazione alla CAPIT, ai fini istituzionali della Confederazione, quindi rispondenti a canoni di moralità e valori etici
- 14) convocare periodicamente l'assemblea dei soci per la programmazione culturale del Circolo
- 15) tenere sempre giornalmente aggiornata la prima nota (entrate e uscite) con relativi scontrini, anche non fiscali, fatture e ricevute delle entrate e delle uscite
- 16) redigere e far approvare a fine anno un bilancio consuntivo che deve essere chiuso a pareggio (l'eventuale avanzo di gestione va reinvestito nella attività dell'anno successivo)

DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI CIRCOLI
(art. 148 D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni)

L'art. 148 stabilisce al comma 1 che “non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo (Circoli). Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.”. Il comma 2 dispone, inoltre, che “Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali ..., le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.”

Il predetto articolo prevede inoltre al comma 8 che, affinché trovino applicazione i principi di esclusione dalla tassazione, le associazioni interessate debbano conformarsi a varie clausole, da inserire nei propri atti costitutivi o statuti redatti tassativamente nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
- g) elenco nominativi dei soci e relativi dati anagrafici.

L'introduzione ex art. 30 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 di una "anagrafe fiscale" per le associazioni senza fine di lucro consentirà, inoltre, all'Amministrazione finanziaria di verificare il possesso da parte degli enti associativi dei predetti "requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria" ossia delle condizioni per poter fruire del regime fiscale di favore".

CARICO VALORI

DISPOSIZIONE OPERATIVE PER I CONTROLLI DI POLIZIA

I controlli i polizia amministrativa nella sede del circolo privato autorizzato ad effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande devono riguardare:

- esibizione scia presentata ai sensi D.P.R. 235/2001 . Qualora l'attività di somministrazione venga esercitata direttamente dal Presidente del circolo o da un socio non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio di tale attività che invece sono obbligatori qualora l'attività venga affidata in gestione a terzi
- esibizione copia autorizzazione sanitaria . ex legge 283/62 (abrogata da articolo 3 Decreto Legislativo 193/07) ovvero NIA (Notifica Inizio Attività) ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193
- esibizione idonea documentazione atta a dimostrare il permanere dell'adesione alla CAPIT, Associazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno
- nel caso di installazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS, accertamento rispetto contingenti (Decreto Ministero dell'Economia e Finanze 27 ottobre 2013); è comunque vietato il gioco d'azzardo e deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti
- accertamento titolarità e organi sociali: il D.P.R. 235/01 non prevede che ad ogni cambio degli organi sociali venga ripresentata una nuova Scia
- la destinazione d'uso non deve essere necessariamente commerciale. L'art. 32, comma 4, legge 383/2000 prevede che qualsiasi destinazione d'uso è compatibile, tranne il deposito e

fermo restando il rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia. Si ritiene necessario che i locali siano stati dichiarati agibili ai sensi del Testo unico edilizia, D.P.R. 380/2001

- va accertato il rispetto delle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992
- nell'ipotesi dell'esercizio di attività di pubblico trattenimento va accertato se il trattenimento è stato pubblicizzato o meno, secondo quanto riportato nel paragrafo precedente
- verificare la presenza di collegamenti internet. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione, quali internet e telefax, deve essere richiesta, tramite apposita dichiarazione, al Ministero delle Comunicazioni (delibera n. 467/2000 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). La durata della concessione è di 9 anni rinnovabile. Inoltre, l'attività deve essere autorizzata dalla Questura, ai sensi dell'articolo 86 TULPS (articolo 7, decreto legge 27.7.2005, n. 144, convertito in legge 31.7.2005, n. 155 e successive proroghe) sanzione: articolo 17 bis, TULPS

LA SORVEGLIABILITÀ DEI CIRCOLI PRIVATI (decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 e succ. mod.)

Sorvegliabilità dei circoli privati, nel caso di attività limitata alla somministrazione

- nessun accesso ai locali di somministrazione può essere diretto dalla pubblica via
- nessuna indicazione deve essere visibile dall'esterno in riferimento all'attività di somministrazione che si svolge all'interno
- non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori dei locali

sorvegliabilità di circolo privato che svolge un'attività pubblica di spettacolo (eventualmente abbinata ad attività di somministrazione)

L'articolo 153 del regolamento di esecuzione TULPS, stabilisce che *“la licenza (per gli esercizi pubblici) può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”*

Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 1996 (di integrazione del decreto ministeriale 564/1992)

Definisce le prescrizioni a cui occorre attenersi con scrupolosità, i criteri di idoneità e di sorvegliabilità dei pubblici esercizi (ora, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e, quindi, anche dei circoli privati che effettuino l'attività di somministrazione.

- i locali e le aree adibiti anche temporaneamente o per attività stagionale devono avere vie d'accesso o d'uscita (tutte) costruite in modo da consentirne la sorvegliabilità

- tutti gli accessi devono consentire l'accesso diretto da strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso
- se i locali sono ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico, possono essere prescritti idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi, e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o di uscita
- le porte o altri ingressi non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private: l'unica documentazione che può consentire l'accertamento della qualità del soggetto che utilizza l'immobile è di natura fiscale-contributiva, pertanto non di facile acquisizione, se non per gli organi ispettivi in tali materie

Le modalità di gestione dei locali

- durante l'orario di apertura del locale è disposto il divieto assoluto di frapporre ostacoli che possano, in qualsiasi modo, costituire l'impedimento per l'ingresso o l'uscita del locale
- occorre che la porta d'accesso ai locali sia costruita in modo tale da consentire in ogni momento l'apertura dall'esterno: il meccanismo di apertura deve essere azionabile dall'esterno del locale, nell'ovvio intento di evitare che chi si trovi all'interno possa ostacolare o ritardare o impedire l'ingresso delle forze dell'ordine
- la direzione di apertura della porta può invece muoversi sia verso l'esterno che l'interno in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori del locale

N.B. Le presenti informazioni non pretendono di essere esaustive.